



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23/23

**OGGETTO: CONFERMA IMU ED ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF ANNO 2024.**

L'anno DUEMILAVENTITRÈ addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale e dall'art. 73 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	-	X
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	-	X
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	-	X
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	-	X
	TOTALE	6	5

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Nr. 23/2023 del 30.11.2023 ore 21.15.

Oggetto: CONFERMA IMU E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n 34 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11 maggio 2022 ai sensi del regolamento che disciplina le sedute degli organi collegiali con il sistema della videoconferenza, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava, lo schema del Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2022/2024;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 02/2023 adottata in data 14.04.2023, e concernente la conferma della misura dell'addizionale comunale all'IRPEF e delle aliquote dell'IMU, per l'anno 2023;

RITENUTO di dover confermare la citata deliberazione, in toto, anche per l'esercizio finanziario 2024;

Premesso che:

2. Il Ministero dell'Interno con la circolare 128/2022 fa sapere che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine **il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023**". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022.
3. Il Sottosegretario all'Interno On. Wanda Ferro ha presieduto in data 18.04.2023 una riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, durante la quale - su richiesta di ANCI e di UPI - è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali. Nella stessa seduta, è stato deliberato il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023. L'ANCI e l'UPI hanno espresso, infine, l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante il riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli Enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Visto l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamata la

nota di lettura ANCI – IFEL, resa sul medesimo decreto;

VISTO il D.L. 34/2020, c.d. Decreto rilancio, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sul precipitato normativo di che trattasi;

VISTA la legge di bilancio nr. 160-2019, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sulla finanziaria per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE con Decreto Legge 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 24 marzo 2022, lo stato di Emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e via via oggetto di successive proroghe, è cessato al 31 marzo 2022.

CONSIDERATO come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;

b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;

c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;

d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)

Constatato che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- 1) l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- a. il Comune di Frugarolo non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs.

118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*”.

Vista la legge di stabilità anno 2022 (legge n. 30 dicembre 2021 n. 234, in G.U. n. 310 del 31.12.2021);

Visto che il nuovo “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all’Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l’anno 2020;
- la legge di bilancio 2021, del 30 dicembre 2020 nr. 178;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Rilevato che il comma che precede va letto in stretta correlazione con l’art. 107 comma 2 del D.L. 18-2020,

Vista la legge di stabilità anno 2021 (legge n. 178-2021);

Visto che il nuovo “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all’Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

DATO ATTO:

- che l’**Aliquota dell’ Addizionale Comunale all’IRPEF** prevista per l’anno 2013 e determinata con Deliberazione C.C. 30 in data 29.11.2013 e che è stata confermata anche per l’anno 2022 *“ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, che dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” nelle seguenti misure.:

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF:

- La **legge di Bilancio 2022** ([legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)) adegua la disciplina dell'**addizionale regionale e comunale** alle modifiche in materia di IRPEF che anticipano la riforma fiscale.
- In particolare, all'art. 1, commi 5 e 6 reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, effettuata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal **1° gennaio 2022**.
- L'art. 11, comma 1, TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 TUIR, specifiche **aliquote differenziate** per i seguenti **quattro scaglioni di reddito**, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:
 - **1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile 23%;**
 - **2) da 15.000,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile 25%;**
 - **3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro di reddito imponibile 35%;**
 - **4) da 50.000,01 euro in poi di reddito imponibile 43%**
- **Leggi anche** [La riforma dell'IRPEF semplificherà aliquote e scaglioni](#)
- I commi citati **differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale**.
- Tali modifiche riguardano i termini previsti per la **pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione** dell'addizionale regionale nonché per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo.
- Il differimento dei termini si è reso necessario dal momento che l'addizionale regionale, come dispone l'art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, “è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”: la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l'IRPEF produce pertanto effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
- La norma individua, inoltre, anche un termine entro il quale i comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.
- **Termini per l'addizionale regionale**
- In particolare, il comma 5, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni stabilita dal comma 2 del provvedimento in esame, ha differito al **31 marzo 2022** (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le regioni sono tenute a **pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione** dell'addizionale regionale.
- A tale proposito si ricorda che l'art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997 prevede che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata allo **0,9%**. Tuttavia, ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'**1,4%**.
- Il comma 6 stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome di **Trento** e di **Bolzano** entro il **13 maggio 2022** provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 50, comma 3, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Si ricorda sul punto che il comma 3, quarto periodo, dell'art. 50 prevede che ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico sopra richiamato (previsto all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998), entro il 31 gennaio dell'anno a

cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- **Termini per l'addizionale comunale**

- Analogamente a quanto disposto dal comma 5, la norma in esame (comma 7) prevede che **entro il 31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli **scaglioni** e le **aliquote dell'addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- Si ricorda che in base all'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998, a **condizione** che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

- **I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze del MEF**

- Si evidenzia, infine, che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ha emesso in data 1° febbraio 2022 la [risoluzione n. 2/DF](#) con cui sono chiariti a favore di Regioni e Comuni, gli **aspetti applicativi** delle modifiche introdotte.
- In tale documento di prassi il Ministero dell'Economia e delle finanze chiarisce che, alla luce del delineato quadro normativo, le Regioni che intendano **mantenere** l'applicazione dell'**aliquota unica dell'addizionale** non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234/2021 e possono già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell'applicazione disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale, fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
- Diversa è l'ipotesi in cui l'ente territoriale abbia **modificato** la disciplina dell'**addizionale regionale** all'IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. In questo caso, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere già stata disposta sulla base dell'**articolazione degli scaglioni** dell'IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge di Bilancio 2022. È quindi evidente che in tale fattispecie la disciplina dell'addizionale regionale per l'anno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome **approvare una nuova legge** che disponga l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF.

0,45% per scaglione di reddito da 0 a 15.000€

0,50% per scaglione di reddito da 15.001 a 28.000€

0,55% per scaglio di reddito da 28.001 a 50.000€

0,65% per scaglione di reddito superiore a 50.001€

- **PREMESSO ALTRESÌ CHE** le Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sono state stabilite per l'anno 2020 con Deliberazione C.C. n. 8 in data 11.06.2020 e poi confermate con la Deliberazione di C.C. n. 10-2020 in pari data che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, poi confermate con Delibera di Consiglio n. 3- 2021, comprendenti anche il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) tassa soppressa e assorbita nella nuova IMU come segue:

DATO ATTO CHE è intenzione dell'amministrazione comunale confermare le aliquote IMU anche per l'esercizio finanziario 2024, come ut infra segnalato,

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	9,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	9,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrati nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	9,60
<i>Immobili locati</i>	9,60

- aliquota base: 0,96%;
- aliquota ridotta: 0,6% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	------------------

DATO ATTO CHE il Sindaco propone di confermare la misura dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF e delle aliquote IMU, già stabilite per l'anno 2023, anche per il 2024, in considerazione della crisi derivante dalla guerra in Ucraina acuita recentemente dalla guerra scatenata da Israele nella striscia di Gaza a seguito di un sanguinoso attentato patito dalla popolazione israeliana;

Il Segretario procede, quindi, alla breve enucleazione delle aliquote vigenti;
QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le Deliberazioni adottate nelle precedenti sedute di Consiglio Comunale, già confermativa delle aliquote applicate in precedenti esercizi finanziari;

PRESO ATTO del Parere Favorevole in merito alla Legittimità e Regolarità Tecnica espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, relativamente alla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese per appello nominale essendo stata la seduta di Consiglio Comunale convocata ex art. 73 del D.L. 18 in data 17 marzo 2021, avente il seguente risultato:

Presenti: 6.
Votanti: 6
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuiti: 0

D E L I B E R A

A) DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota di compartecipazione **DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF** per l'anno **2024** nella seguente misura:

0,45% per scaglione di reddito da 0 a 15.000€
0,50% per scaglione di reddito da 15.001 a 28.000€
0,55% per scaglio di reddito da 28.001 a 50.000€
0,65% per scaglione di reddito superiore a 50.001€

B) Di provvedere alla pubblicazione del verbale della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 360/98, come modificato dall'art. 11. Comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal DM del 31 maggio 2002;

A1) DI APPROVARE le seguenti aliquote **IMU per l'anno 2024**:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60

<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	9,60
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	esente(*)
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	9,60 sul 50% dell'imponibile
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	1,00
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	esenti
<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	7,60
<i>Altri fabbricati</i>	9,60
<i>Immobili locati</i>	9,60

- aliquota base: 0,96%;
- aliquota ridotta: 0,6% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
---	-----------------

(*) Come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il regime dell'abitazione principale vale per una ed una sola abitazione, per una pertinenza di ogni tipo. Nel caso di coniugi non legalmente separati, si rammenta che l'abitazione principale conserva la sua unicità e non può essere legata ad una diversa residenza (ovvero non può esservi più di una abitazione principale).

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022, ma che, anche in assenza della presente deliberazione, il regime fiscale applicabile sarebbe comunque stato il medesimo dell'anno 2021, come per legge.

c) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 23-2023
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU E ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024.**

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 30.11.2023

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 12.12.2023 al 27.12.2023

Frugarolo, li 12.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano